

Regione Piemonte

PR FESR 2021-2027

Strategie Urbane d'Area: il sistema dei controlli – Torino, 5 marzo 2026

Maria Teresa Petruzza

Funzionaria preposta al controllo appalti

TIPI DI IRREGOLARITÀ E RETTIFICHE FINANZIARIE APPLICABILI

(Rotazione, controllo dei requisiti di ordine generale e speciale, trasparenza e pubblicità)

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Normativa di riferimento

art. 49 D.lgs. 36/2023 s.m.i.

Nelle procedure «sottosoglia» l'art. 49 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. ha rivisto il principio di rotazione sancendo che è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nel caso in cui due affidamenti consecutivi abbiano a oggetto una commessa:

- rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- nella stessa fascia economica (se previsto dalla stazione appaltante).

DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

In casi motivati, con riferimento

- alla struttura del mercato
- alla effettiva assenza di alternative,
- previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.

Tutti i suddetti requisiti devono sussistere contemporaneamente.

2. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

3. per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

CONTROLLO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il controllo del rispetto del principio di rotazione viene effettuato dall'ente controllore mediante la verifica della pubblicazione della determinazione di aggiudicazione dell'affidamento immediatamente precedente a quello oggetto di controllo, che abbia ad oggetto lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi e che rientri nella medesima fascia economica, se prevista, nella sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Beneficiario o nella BDNCP. (Si rinvia alle successive slide relative al principio di trasparenza)

Nel caso in cui tale pubblicazione sia carente il Beneficiario deve comunque produrre la determinazione relativa all'affidamento immediatamente precedente a quello oggetto di controllo che rientri nelle fattispecie suddette.

E' indispensabile che la determinazione di aggiudicazione contenga un'adeguata motivazione in caso di eventuale deroga al principio di rotazione.

Rettifica applicabile (Decisione Commissione UE 2019)

Irregolarità n. 10

Utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali.

Irregolarità n. 11

Utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che pur non essendo discriminatori ledono l'accesso degli operatori economici.

Applicabile rettifica dal 5 al 25%

MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il mancato rispetto del principio di rotazione lede i principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione determinando limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura.

Normativa di riferimento

Artt. 94 ss D.lgs. 36/2023 s.m.i.

Documenti da fornire relativamente ai requisiti di ordine generale:

- Casellario giudiziale
- Casellario ANAC
- Casellario sanzioni amministrative dipendenti da reato (ente giuridico)
- Certificato antimafia (per importi da euro 150.000)
- Certificazione di regolarità contributiva (di norma DURC/Inarcassa)
- Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle entrate

Relativamente ai requisiti di ordine speciale:

- Attestazione SOA (per lavori superiori a 150.000 euro)
- Documentazione inerente i requisiti di ordine speciale a dimostrazione dell'avvenuto controllo da parte della stazione appaltante e dell'esito dello stesso (ottenuta tramite il sistema FVOE ed integrata con ulteriori verifiche per quanto non gestito dalla suddetta piattaforma).

CONTROLLI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

validità della certificazione al fine del controllo degli affidamenti.

La certificazione inerente i requisiti generali e speciali deve essere valida alla data della determinazione di aggiudicazione dell'affidamento oggetto di controllo.

Tramite il FVOE la stazione appaltante può chiedere all'operatore economico l'autorizzazione per l'aggiornamento dei requisiti.

CONTROLLI EX POST

In caso di eventuale carenza della documentazione prodotta a comprova della verifica dei requisiti di carattere generale, è possibile effettuare controlli a posteriori per tutti i suddetti requisiti ad eccezione della regolarità contributiva e della regolarità fiscale in quanto i relativi certificati attestano situazioni riferite alla data dell'interrogazione del sistema (DURC/inarcassa) o alla data di emissione (Agenzia Entrate) e non consentono la verifica retroattiva del possesso dei requisiti alla data dell'aggiudicazione.

SEMPLIFICAZIONE DELLA VERIFICA DEI REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000

Normativa di riferimento

Art. 52 D.lgs. 36/2023 s.m.i.

Nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Il Beneficiario deve pertanto dare comprova all'ente controllore:

dell'esistenza del provvedimento o atto organizzativo che indichi le modalità di individuazione del campione richiesto dalla norma;

presenza o meno dell'affidamento oggetto di controllo nel campione individuato e, in caso positivo, dimostrazione dei controlli effettuati.

VERIFICA DEI REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000

Nel caso in cui la stazione appaltante NON abbia adottato il provvedimento o l'atto organizzativo che indichi le modalità di individuazione del campione richiesto dalla norma deve procedere alla verifica di tutti i requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario, dandone comprova all'ente controllore.

Rettifiche applicabili

Decisione Commissione UE 2019

Irregolarità n. 16

Pista di controllo insufficiente in relazione all'aggiudicazione dell'appalto

La pertinente documentazione è insufficiente a giustificare l'aggiudicazione dell'appalto

Applicabile rettifica del 25%

MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI

La mancata verifica dei requisiti costituisce una violazione sostanziale dei principi di parità di trattamento, trasparenza ed affidabilità dell'operatore economico

La mancata verifica dei requisiti costituisce una violazione sostanziale dei principi di parità di trattamento, trasparenza ed affidabilità dell'operatore economico

La mancata verifica dei requisiti costituisce una violazione sostanziale dei principi di parità di trattamento, trasparenza ed affidabilità dell'operatore economico

Per appalti sottosoglia, nel rispetto del principio di proporzionalità, la rettifica finanziaria è valutata tenendo conto dell'importo dell'affidamento nonché del livello di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento con riferimento alla procedura utilizzata.

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ - OBBLIGHI

Normativa di riferimento

artt. 20, 27 e 28 D.lgs. 36/2023 s.m.i.

L'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. disciplina il principio di trasparenza, e rimanda all'art. 28 per quanto riguarda le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici da pubblicare secondo le modalità di cui al D.lgs. 2013 n. 33.

Le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione), sono trasmessi tempestivamente dalle stazioni appaltanti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare l'ANAC, attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del D.Lgs. 36/2023.

L'art 28 rimanda ad ANAC l'individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione (vedasi Delibera ANAC 264/2023 modificata ed integrata con Delibera n. 601/2023).

Ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. le stazioni appaltanti assicurano il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" (AT) del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

I dati e le informazioni devono essere trasmessi alla BDNCP per il tramite delle piattaforme digitali.

In AT deve essere riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicati i dati.

La digitalizzazione ha previsto notevoli novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici in ambito europeo e in ambito nazionale (art. 27 D.lgs. 36/2023 s.m.i.).

Per la pubblicità in ambito europeo, l'ANAC è diventata e-sender nazionale, ossia l'unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione.

Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, relativa ai contratti pubblici. Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

Le modalità di attuazione della pubblicità legale nella BDNCP sono disciplinate dal provvedimento ex articolo 27 del Codice adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera ANAC n. 263/2023.

Ai fini della comprova del rispetto degli obblighi di pubblicità legale si raccomanda la conservazione delle richieste di pubblicazione inviate ad ANAC.

Rettifiche applicabili

Decisione Commissione UE 2019

Irregolarità n. 1 Mancata pubblicazione del bando di gara

Irregolarità n. 1: applicabile rettifica dal 25 al 100%

Irregolarità n. 6 Mancata pubblicazione proroga termini

Irregolarità n. 6: applicabile rettifica dal 5 al 10%

Irregolarità n. 9 Omessa pubblicazione nel bando dei criteri di selezione

Irregolarità n. 9: applicabile rettifica dal 10 al 25%

Irregolarità n. 16 Pista di controllo insufficiente in relazione all'aggiudicazione dell'appalto

Irregolarità n. 16: applicabile rettifica dal 25 al 100%

MANCATA PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA

Le carenze negli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti afferenti al ciclo di vita dei contratti pubblici possono determinare una violazione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione tra operatori economici e comportare, in relazione alla natura ed alla gravità dell'irregolarità, l'applicazione di rettifiche finanziarie.

Le carenze negli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti afferenti al ciclo di vita dei contratti pubblici possono determinare una violazione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione tra operatori economici e comportare, in relazione alla natura ed alla gravità dell'irregolarità, l'applicazione di rettifiche finanziarie.

Per appalti sottosoglia, nel rispetto del principio di proporzionalità, la rettifica finanziaria è valutata tenendo conto dell'importo dell'affidamento nonché del livello di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento con riferimento alla procedura utilizzata.

Le carenze negli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti afferenti al ciclo di vita dei contratti pubblici possono determinare una violazione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione tra operatori economici e comportare, in relazione alla natura ed alla gravità dell'irregolarità, l'applicazione di rettifiche finanziarie.

Le carenze negli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti afferenti al ciclo di vita dei contratti pubblici possono determinare una violazione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione tra operatori economici e comportare, in relazione alla natura ed alla gravità dell'irregolarità, l'applicazione di rettifiche finanziarie.

Le carenze negli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti afferenti al ciclo di vita dei contratti pubblici possono determinare una violazione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione tra operatori economici e comportare, in relazione alla natura ed alla gravità dell'irregolarità, l'applicazione di rettifiche finanziarie.

Le carenze negli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti afferenti al ciclo di vita dei contratti pubblici possono determinare una violazione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione tra operatori economici e comportare, in relazione alla natura ed alla gravità dell'irregolarità, l'applicazione di rettifiche finanziarie.

Le carenze negli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti afferenti al ciclo di vita dei contratti pubblici possono determinare una violazione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione tra operatori economici e comportare, in relazione alla natura ed alla gravità dell'irregolarità, l'applicazione di rettifiche finanziarie.

MODALITÀ OPERATIVE DI APPLICAZIONE DELLE RETTIFICHE

Ai sensi della Decisione Commissione Europea C(2019) 3452 final quando nella stessa procedura di appalto sono riscontrate più irregolarità, i tassi di rettifica non si cumulano; si applica la rettifica relativa all'irregolarità più grave.

Esempio:

Rettifica del 10%

Rettifica del 5%

Viene applicata soltanto la rettifica del 10%